



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 19-09-2013

**Oggetto:** **REGOLAMENTO FINALIZZATO A TUTELARE IL BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA A DISCIPLINARE LA CONVIVENZA TRA L'UOMO E L'ANIMALE.**

L'anno **duemilatredici**, il giorno **diciannove**, alle ore **20:00** del mese di **settembre** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Primaconvocazione** in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

<b>SORBELLO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>MAGNANO ANGELO</b>	<b>P</b>
<b>MAGNANO MASSIMO</b>	<b>P</b>	<b>CANNELLA TOMMASO</b>	<b>P</b>
<b>SBONA SALVATORE</b>	<b>P</b>	<b>COCO VINCENZO</b>	<b>P</b>
<b>CARTA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>SCOLLO PIETRO</b>	<b>P</b>
<b>CARUSO MIRKO</b>	<b>P</b>	<b>GIAMPAPA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>RUSSO ALFREDO</b>	<b>P</b>	<b>ANNINO ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>LA ROSA SALVATORE</b>	<b>P</b>	<b>GALLO E. SALVATORE</b>	<b>A</b>
<b>MIDOLO SALVATORE</b>	<b>A</b>	<b>CASTRO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>GIGLIUTO SEBASTIANO</b>	<b>P</b>	<b>DI DATO PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>RIBERA SEBASTIANO</b>	<b>P</b>	<b>SCOLLO ANTONINO</b>	<b>P</b>

**PRESENTI N. 18 - ASSENTI N. 2**

Assume la presidenza il **SORBELLO GIUSEPPE** che assistito dal VICE SEGRETARIO **Dott. STEFIO GIUSEPPE** dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.



# COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

SETTORE III - POLIZIA MUNICIPALE

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894  
Tel. 0931/552129 - Fax 0931/55230  
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

**OGGETTO: "REGOLAMENTO FINALIZZATO A TUTELARE IL BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA PRESENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE E A DISCIPLINARE LA CONVIVENZA TRA L'UOMO E L'ANIMALE"**

## RELAZIONE E PROPOSTA

**VISTO** il provvedimento sindacale n. 86 del 24/12/2012, con il quale è stato individuato il Responsabile del Settore;

### **PREMESSO CHE:**

- questa Amministrazione comunale, intende tutelare la salute pubblica ed il benessere degli animali presenti nel territorio, favorendo con l'adozione del suddetto regolamento, la corretta convivenza tra l'uomo e l'animale al fine di contenere il problema del randagismo nel territorio del Comune di Melilli;

### **CONSIDERATO CHE:**

- l'ente opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi;

### **RILEVATO CHE:**

- Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali;

### **VISTI:**

- i relativi verbali, che in copia si allegano, nn. 17-18-19-20-21/2013 approvati dalla IV Commissione Consiliare, riportanti le opportune modifiche;
- pertanto, per quanto sopra esposto, si

## PROPONE

All'On. Consiglio Comunale:

- L'approvazione dell'allegato regolamento comunale avente per oggetto:
- **"REGOLAMENTO FINALIZZATO A TUTELARE IL BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA PRESENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE E A DISCIPLINARE LA CONVIVENZA TRA L'UOMO E L'ANIMALE"**.

Melilli, li 03 SET. 2013

Il Responsabile  
della Polizia Municipale  
Dott. Giuseppe Cudinotta

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 8 dell'O.d.G prot. n. 16419 del 12/09/13, avente oggetto: **“REGOLAMENTO FINALIZZATO A TUTELARE IL BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA A DISCIPLINARE LA CONVIVENZA TRA L’UOMO E L’ANIMALE”**.

Introduce l'argomento il Presidente evidenziando che la proposta porta il parere favorevole espresso dall'Ufficio e della Commissione Consiliare.

In mancanza di interventi, il Presidente passa alla votazione della proposta e si ha il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- Presenti n. 18 (è entrato in precedenza il Cons. Gallo, ed è uscito il Cons. Castro)
- Votanti n. 18
- Voti favorevoli n. 18
- Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di adozione del regolamento di cui al citato punto dell'O.d.G.;

DATO ATTO CHE la suddetta proposta è stata esitata favorevolmente dalla IV Commissione Consiliare, giusta verbali n. 17 del 07/06/13, n. 18 del 12/06/13, n.19 del 19/06/13, n. 20 del 24/06/13 e n. 21 02/07/13;

VISTO ed esaminato il Regolamento di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. n. 48/91;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 30/00;

VISTO il D. Lgs. 267/00;

VISTO il D.Lgs. 03/04/06 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. nn. 44/91 e 23/97;

PROCEDUTOSI in precedenza alla votazione sul Regolamento, e avendosi ottenuto il seguente esito, accertato dagli scrutatori della seduta e proclamato, sul Regolamento, dal Presidente:

- Presenti n. 18 (è entrato in precedenza il Cons. Gallo, ed è uscito il Cons. Castro)
- Votanti n. 18
- Voti favorevoli n. 18

Quindi, con voto unanime

### **DELIBERA**

DI APPROVARE, come approva **“IL REGOLAMENTO FINALIZZATO A TUTELARE IL BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA E**

**FELINA A DISCIPLINARE LA CONVIVENZA TRA L’UOMO E L’ANIMALE”;**

DI DICHIARARE il predetto Regolamento, che si compone di n. 27 articoli, parte integrante e sostanziale della presente;

DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile di settore non appena divenuta esecutiva, nonché copia alla Segreteria Comunale da destinare alla raccolta dei Regolamenti;

IL PRESENTE Regolamento, ai sensi dell’art. 197, comma 2° dell’O.R.EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore alla relativa scadenza.



## VERBALE N. 17

L'anno **duemilatredici**, addì **sette**, del mese di **Giugno**, a seguito convocazione in seduta ordinaria prot. 10284 del 03/06/13, dopo un primo appello effettuato alle ore 8,30, dal quale risultavano tutti assenti, alle ore 11,00 si è riunita, presso la Sala Giunta, la IV Commissione Consiliare.

Sono presenti i Sigg.:

Sig. Ribera Sebastiano

Sig. Magnano Angelo

Sig. Giampapa Giuseppe

Sig. Di Dato Paolo

Sig. Scollo Pietro

Il Consigliere Russo Alfredo in sostituzione del Cons. Carta Giuseppe (delega agli atti);

Il Consigliere Annino Antonio in sostituzione del Cons. Cannella Tommaso (delega agli atti);

Sono assenti i Conss.: Magnano M., Midolo S., Gallo E., Castro G.;

Assume le funzioni di segretaria la Sig.ra Failla Agata, in sostituzione della Dott.ssa Maria Gianino nominata con provvedimento sindacale prot. n.20528 del 01/10/2012.

Partecipa l'Ispeitrice del Comando dei VV.UU, Sig.ra Ruta M. in sostituzione del Comandante Dott. Giuseppe Cucinotta.

Assume la Presidenza il Sig. Ribera Sebastiano, il quale ritenuto legale il numero degli intervenuti apre i lavori della Commissione invitando la segretaria a leggere il verbale n. 16 della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

Dopodiché introduce l'argomento posto all'O.d.G. avente ad oggetto: **“Regolamento finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune e a disciplinare la convivenza fra l'uomo e l'animale”**.

Il Cons. Magnano legge la premessa, e alcuni punti essenziali del Regolamento in oggetto.

Il Cons. Annino interviene e asserisce che, ai fini della lotta al randagismo, si ritiene favorevole all'inserimento del microchip e della sterilizzazione, come citato nel regolamento di che trattasi e suggerisce l'inserimento di incentivi economici a favore dei cittadini al fine di promuovere l'adozione canina.

Il Consigliere Di Dato, in accordo con il Cons. Annino, ritiene opportuno sentire un funzionario dell'ASP di Siracusa unitamente a un membro dell'U.G.D.A. (Ufficio Garante Diritti Animali), al fine di creare un percorso più pertinente alla gestione dei cani randagi e di proporre eventuali modifiche al regolamento in argomento.

La seduta viene chiusa alle ore 12,00 e si aggiorna a Mercoledì 12 giugno 2013 ore 8,30 in prima e alle 11,00 in seconda convocazione con avviso agli assenti.

IL PRESIDENTE

F.to (Sig. Sebastiano Ribera)

LA SEGRETARIA

(Sig.ra Failla Agata)

## VERBALE N. 18

L'anno duemilatredecim, addì dodici, del mese di Giugno, a seguito autoconvocazione, dopo un primo appello effettuato alle ore 8,30, dal quale risultavano tutti assenti, alle ore 11,30 si è riunita, presso la Sala Giunta, la IV Commissione Consiliare.

Sono presenti i Sigg.:

Sig. Ribera Sebastiano

PRESIDENTE

Sig. Magnano Angelo

COMPONENTE

Sig. Di Dato Paolo

“

Sig. Magnano Massimo

“

Sig. Annino Antonio in sost. di Cannella Tommaso (delega agli atti)

“

Sig. Scollo Pietro

Sono assenti i Conss.: Carta G., Giampapa G., Midolo S., Gallo E., Castro G.;

Assume le funzioni di segretaria la Sig.ra Italia Cettina, in sostituzione della Dott.ssa Maria Gianino.

Partecipano l'Ispettrice del Comando dei VV.UU, Sig.ra Ruta M., il Comandante Dott. Giuseppe Cucinotta.

Assume la Presidenza il Sig. Ribera Sebastiano, il quale ritenuto legale il numero degli intervenuti apre i lavori della Commissione invitando la segretaria a leggere il verbale n. 17 della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

Dopodiché introduce l'argomento posto all'O.d.G. avente ad oggetto: **“Regolamento finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune e a disciplinare la convivenza fra l'uomo e l'animale”**.

Interviene il Comandante Dott. Giuseppe Cucinotta affermando che si dovrebbero sterilizzare i randagi che vi sono in circolazione e munirli di microcip, che si può fare un campagna di sterilizzazione facendo una convenzione.

Aggiunge che nel nostro Ente non vi è un ufficio randagismo ma che il tutto è curato dal Settore dei VV.UU e pertanto sollecita l'istituzione di un ufficio.

**Esce il cons. Magnano M., ore 11,40.**

Il cons. Annino inizia a leggere il Regolamento e propone di aggiungere all'ultimo comma dell'art. 11 la seguente frase: **“d'intesa e/o attinti dall'elenco comunale previsto dal comma 2 dell'art. 7”**.

Dopodiché si decide di rinviare la lettura degli altri articoli a giorno 19 p.v. alla stessa ora con avviso agli assenti.

La seduta viene chiusa alle ore 12,30.

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA

F.to (Sig. Sebastiano Ribera)

F.to (Sig.ra Cettina Italia)

## VERBALE N. 19

L'anno **duemilatredici**, addì **diciannove**, del mese di **Giugno**, a seguito autoconvocazione, dopo un primo appello effettuato alle ore 8,30, dal quale risultavano tutti assenti, alle ore 11,15 si è riunita, presso la Sala Giunta, la IV Commissione Consiliare.

Sono presenti i Sigg.:

Sig. Ribera Sebastiano

PRESIDENTE

Sig. Carta Giuseppe

COMPONENTE

Sig. Magnano Angelo

“

Sig. Giampapa Giuseppe

“

Sig. Di Dato Paolo

“

Sig. Magnano Massimo

Sig. Annino Antonio in sost. di Cannella Tommaso (delega agli atti)

“

Sig. Scollo Pietro

Sono assenti i Conss.: Midolo S., Gallo E., Castro G.;

Partecipano il Dott. Ficara Direttore Dipartimento di Prevenzione Area Sanità Pubblica Veterinaria, il Dott. Bruno, dello stesso Dipartimento, l'Ispettrice del Comando dei VV.UU, Sig.ra Ruta M., il Comandante dei VV.UU. Dott. Giuseppe Cucinotta.

Assume le funzioni di segretaria la Dott.ssa Maria Gianino nominata con provvedimento sindacale prot. n.20528 del 01/10/2012.

Assume la Presidenza il Sig. Ribera Sebastiano, il quale ritenuto legale il numero degli intervenuti apre i lavori della Commissione invitando la segretaria a leggere il verbale n. 18 della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

Dopodiché introduce l'argomento posto all'O.d.G. avente ad oggetto: **“Regolamento finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune e a disciplinare la convivenza fra l'uomo e l'animale”**.

Il dott. Ficara saluta i presenti, assicura la propria disponibilità sui lavori della Commissione, anticipa che deve lasciare la riunione fra poco ma che delega a presenziare il Dott. Bruno.

Interviene il Cons. Annino chiedendo se a seguito dell'emergente esigenza di sterilizzare potrebbero esserci dei rischi visto il periodo di intervento anche su richiesta di privati.

Il dott. Ficara afferma che occorre fare un censimento e predisporre un piano di lavoro quindi si può intervenire a sterilizzare i randagi, per i privati occorre prevedere un fondo magari con contributi privati dando incarico ai veterinari per procedere, cioè occorre una convenzione che possa dare il giusto metodo di procedura.

Il dott. Bruno consiglia di dare precedenza ai randagi dopo qualche anno passare ai privati.

Il cons. Magnano A., ribadisce l'importanza di risparmiare sulla spesa annuale sostenuta per la cura e il mantenimento dei cani che ammonta circa € 200.000,00.

Il Dott. Ficara sostiene che sarà risolto solo con la sterilizzazione dei randagi ed a seguire dei privati.

Il cons. Annino chiede se l'importo di € 200.000,00 è ritenuto eccessivo.

Il Dott. Ficara risponde che non è alto considerato il costo di circa € 2 a randagio dopo di che esce alle ore 11,40.

Dopo questa discussione preliminare si passa a leggere il Regolamento a partire dall'art. 1.

Il Dott. Bruno suggerisce le seguenti modifiche: di cassare all'art. 2 la frase **“a garantire- lo stato del cane e a accertarsi che non abbia parassiti”** perché non è di competenza del Comune.

Al comma successivo dopo la parola dei cani aggiungere **“e dei gatti”**.

All'art. 3 al 3° comma sostituire il **“60°”** giorno con la parola **“6° mese”**.

All'art. 4 al 3° comma sostituire la parola **“15”** con **“8”**.

All'art. 5 al 2° comma cassare dopo la parola **“legge”** la frase **“e alla presenza di medico veterinario incaricato dalla Associazione Animalista”**.

Sempre nello stesso comma dopo la parola **“anestetico”** aggiungere **“è necessaria la presenza”**, successivamente cassare la frase **“competente dell'Azienda USL n. 8 – Distretto Veterinario di Siracusa e soggetto a tariffario”**.

Al 4° comma l'ultimo rigo dopo la parola **“canile”** aggiungere **“e il relativo soggiorno”**.

Al 5° comma dopo la parola **“verranno”** aggiungere **“trasferiti al canile convenzionato con il Comune identificati, sterilizzati e iscritti all'anagrafe”**, sempre allo stesso comma dopo la parola **“Veterinario”** aggiungere **“Competente”** tutto il resto del comma viene cassato.

All'art. 7 al 1° punto del 1° comma dopo la parola **“temporaneamente”** aggiungere **“e per un periodo massimo di mesi sei”**, alla fine dopo la parola **“segnalazione”** aggiungere **“trascorso infruttuosamente tale termine, saranno ricoverati presso struttura convenzionata”**

Cassare tutto il 2° comma.

All'art. 8 al 1° comma dopo la parola **“Sindaco”** cassare la frase **“che può richiedere parere al Servizio Veterinario competente”**, al 5° comma dopo la parola **“ASL”** aggiungere la frase **“e le associazioni animaliste riconosciute”**.

Dopodiché si decide di rinviare la lettura degli altri articoli a giorno 24 p.v. alla stessa ora con avviso scritto agli assenti.

La seduta viene chiusa alle ore 12,50.

IL PRESIDENTE

F.to (Sig. Sebastiano Ribera)

LA SEGRETARIA

F.to (Dott.ssa Maria Gianino)

## VERBALE N. 20

L'anno **duemilatredici**, addì **ventiquattro**, del mese di **Giugno**, a seguito autoconvocazione, dopo un primo appello effettuato alle ore 8,30, dal quale risultavano tutti assenti, alle ore 11,30 si è riunita, presso la Sala Giunta, la IV Commissione Consiliare.

Sono presenti i Sigg.:

Sig. Ribera Sebastiano

PRESIDENTE

Sig. Carta Giuseppe

COMPONENTE

Sig. Magnano Angelo

“

Sig. Giampapa Giuseppe

“

Sig. Annino Antonio in sost. di Cannella Tommaso (delega agli atti)

Sig. Gigliuto Sebastiano in sost. di Gallo Ercole (delega agli atti)

“

Sig. Scollo Pietro

Sono assenti i Conss.: Di Dato P., Magnano M., Midolo S. e Castro G.;

Partecipano il Dott. Bruno Direttore Dipartimento di Prevenzione Area Sanità Pubblica Veterinaria, l'Ispettrice del Comando dei VV.UU, Sig.ra Ruta M.

Assume le funzioni di segretaria la Dott.ssa Maria Gianino nominata con provvedimento sindacale prot. n.20528 del 01/10/2012.

Assume la Presidenza il Sig. Ribera Sebastiano, il quale ritenuto legale il numero degli intervenuti apre i lavori della Commissione invitando la segretaria a leggere il verbale n. 19 della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

Dopodiché introduce l'argomento posto all'O.d.G. avente ad oggetto: **“Regolamento finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune e a disciplinare la convivenza fra l'uomo e l'animale”**.

Prima di iniziare la discussione i consiglieri chiedono notizie in merito al trasferimento avvenuto a suo tempo di alcuni cani ricoverati presso il nostro canile convenzionato in altra struttura del Nord Italia e di un certo clamore che ciò ha suscitato a seguito di un articolo giornalistico.

Il dott. Bruno espone i fatti poiché ha seguito tutta la procedura, afferma che il Comandante per alleggerire i costi del ricovero dei cani, tramite internet ha chiesto la disponibilità ad Associazioni Animaliste operanti in campo nazionale ottenendola dalla EMI di Locate Varesino e APAR di Bustarsizio; dopo gli opportuni accordi i cani adottabili sono stati sterilizzati sono stati controllati per controllare se affetti da leishmaniosi dopodiché, n. 20 animali sono stati trasferiti con un mezzo autorizzato e conducente provvisto di apposito patentino. Di alcuni animali non si era ancora in possesso dei risultati delle analisi cliniche che sono stati trasmessi in seguito, nonostante qualcuno era affetto da leishmaniosi è stato adottato ugualmente con il consenso dell'adottante aggiunge che di tutti si ha la tracciabilità e che dal controllo nel canile sono stati riscontrati adottabili 40 cani e trasferiti 20.

Il costo del trasferimento è a carico delle Associazioni.

Il canile oggi è in sovrannumero di 20 cani.

**Esce il cons. Gigliuto ore 12,00.**

L'Ispettrice informa che è stato chiesto il trasferimento per gli altri 20 cani, ma occorre la richiesta scritta per formalizzare il trasferimento.

La Commissione sentito tutto ciò si ritiene soddisfatta e fa un plauso all'Amministrazione e all'Ufficio per l'iniziativa che ha portato ottimi risultati sia per il risparmio economico dell'Ente che per la sistemazione ottimale degli animali, pertanto visti i risultati sollecita di ripetere tale procedimento.

**Entra il cons. Magnano M. ore 12,20.**

Dopo tale premessa si continua la lettura del Regolamento.

All'art. 10 cassare tutta la "lettera b)" del 1° comma sempre allo stesso articolo al comma 7 cassare il "punto 2", all' 8° comma dopo la parola "di cui" aggiungere le parole "al punto"

All'art. 11 alla fine dell'ultimo comma aggiungere la frase: "d'intesa e/o attinti dall'elenco comunale previsto dal comma 2 dell'art. 7".

All'art. 13 cassare tutto il "comma 3".

All'art. 14 al 1° comma dopo la parola "animali" cassare la frase "e che siano residenti nel Comune", al 6° comma al primo rigo dopo la parola "se già" cassare la parola "tatuato o".

All'art. 15 al 2° dopo la parola "servizio" cassare la frase "veterinario dell'Azienda A.S.P. di riferimento e dal Servizio" sempre nello stesso comma al 6° rigo dopo la parola "servizio" cassare le parole "veterinario dell'ASP" e sostituire con "comunale".

All'art. 19 all'inizio del 1° punto cassare le parole "controllo sanitario", alla fine del 5° punto dopo la parola "Comune" cassare le parole "e/o della A.S.P. n. 8".

Si prevede l'art. 25 , tra l'altro per mero errore non formulato, così articolato:

## **ART. 25**

### **COLONIE FELINE**

- 1. I comuni, sentite le Aziende Sanitarie Provinciali possono stipulare con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite convenzioni per il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per loro la gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.**
- 2. La convenzione è stipulata secondo uno schema tipo approvato con il decreto di cui al D.P.R.S. n. 7/2007.**
- 3. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati, se le loro condizioni di salute lo consentono, a cura delle aree di sanità pubblica veterinaria delle Aziende Sanitarie Provinciali, che provvedono a praticare apicectomia all'orecchio sinistro e successivamente rimessi in libertà nella colonia di provenienza. Nel caso di colonia gestita da associazione protezionistica o animalista, se viene da questa richiesta, la sterilizzazione può essere effettuata presso medici veterinari liberi professionisti convenzionati.**

4. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita, oltre che nell'ipotesi di cui al comma superiore soltanto per comprovati motivi sanitari e viene effettuata da volontari di associazioni protezionistiche o animaliste convenzionate.
5. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto nei casi in cui risultano affetti da forme patologiche gravi e non curabili.
6. La soppressione dei gatti deve essere effettuata dai medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico o comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.

Dopodiché si decide di rinviare la seduta a giorno 02 luglio alle ore 08:30 in prima e alle ore 12:00 in seconda convocazione con avviso scritto agli assenti.  
La seduta viene chiusa alle ore 13,00.

IL PRESIDENTE

F.to (Sig. Sebastiano Ribera)

LA SEGRETARIA

F.to ( Dott.ssa Maria Gianino)

## VERBALE N. 21

L'anno **duemilatredici**, addì **due**, del mese di **Luglio**, a seguito autoconvocazione, dopo un primo appello effettuato alle ore 8,30, dal quale risultavano tutti assenti, alle ore 12,00 si è riunita, presso la Sala Giunta, la IV Commissione Consiliare.

Sono presenti i Sigg.:

Sig. Ribera Sebastiano	PRESIDENTE
Sig. Giampapa Giuseppe	COMPONENTE
Sig. Di Dato Paolo	“
Sig. Magnano Massimo	“
Sig. Annino Antonio in sost. di Cannella Tommaso	(delega agli atti)
Sig. Scollo Pietro	“

Sono assenti i Conss.: Carta G., Magnano A., Midolo S., Gallo E. e Castro G.;

Partecipa l'Ispettrice del Comando dei VV.UU, Sig.ra Ruta M.

Assume le funzioni di segretaria la Dott.ssa Maria Gianino nominata con provvedimento sindacale prot. n.20528 del 01/10/2012.

Assume la Presidenza il Sig. Ribera Sebastiano, il quale ritenuto legale il numero degli intervenuti apre i lavori della Commissione invitando la segretaria a leggere il verbale n. 20 della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

Dopodiché introduce l'argomento posto all'O.d.G. avente ad oggetto: **“Regolamento finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune e a disciplinare la convivenza fra l'uomo e l'animale”**.

**Entrano il cons. Carta G., ore 12,10 ed il cons. Magnano A., alle ore 12,15.**

Il cons. Annino propone di aggiungere un articolo che preveda degli incentivi economici per incoraggiare le adozioni formulato come di seguito:

### INCENTIVI ADOZIONE

**“La Giunta Municipale, entro 30 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento, approverà con proprio atto delle linee guida per concedere incentivi economici ai cittadini che manifestano la volontà di adottare un cane e per promuovere convenzioni con gli organi di riferimento per agevolare la sterilizzazione a favore degli animali di privati”**.

**Esce il cons. Carta ore 12,25.**

L'Ispettrice informa che si è costituita un'associazione animalista di volontari che collaborerà con l'ufficio.

Si propone di fare una campagna di sensibilizzazione a favore dell'adozione degli animali.

Il Presidente a conclusione mette a votazione tutte le proposte discusse sia in data odierna che nelle precedenti sedute che si danno per lette e vengono approvate nonché il Regolamento nella sua interezza ottenendo l'unanimità dei consensi.

La seduta viene chiusa alle ore 13,00.

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA

F.to (Sig. Sebastiano Ribera)

F.to (Dott.ssa Maria Gianino)



# COMUNE DI MELILLI

(Provincia di Siracusa)

\*\*\*\*\*

Comando di Polizia Municipale

**REGOLAMENTO FINALIZZATO A TUTELARE IL  
BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA E  
FELINA PRESENTE NEL TERRITORIO DEL  
COMUNE E A DISCIPLINARE LA CONVIVENZA TRA  
L'UOMO E L'ANIMALE.**

## PREMESSA

- Il presente Regolamento è finalizzato a tutelare la salute pubblica ed il benessere degli animali presenti nel territorio, favorendo la corretta convivenza tra l'uomo e l'animale e riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile alle proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, al fine di contenere il problema del randagismo nel territorio del Comune di Melilli.
- Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
- Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
- Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

### Art.1 Definizioni

- Il presente Regolamento si applica agli animali d'affezione che si trovano o dimorano anche temporaneamente ed in transito nel territorio del Comune di Melilli.
- Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
- Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private.
- L'Ente promuove il controllo del randagismo in stretto coordinamento con gli altri Enti Locali, Enti Pubblici, l'Azienda Sanitaria Locale, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Siracusa, e le Associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani, dei gatti e di ogni altro animale d'affezione ed il loro rapporto con l'uomo.
- Normativa di riferimento:
  1. Il **Testo Unico delle Leggi Sanitarie e D.P.R. 31 marzo 1979** che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico;
  2. Il **Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt. 17, 18 ed art. 24** che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario

competente qualsiasi concentramento di animali ed **art. 83 e seguenti** dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica;

3. **Gli Artt. 823 e 826 del Codice Civile** sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle Leggi e delle Norme relative alla protezione degli animali da compagnia;
4. La **Convenzione Europea** per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il **13 novembre 1987** riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare ;
5. La **Legge 14 agosto 1991, n. 281** in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
6. La **Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15** "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che detta disposizioni in materia di anagrafe canina e tutela degli animali d'affezione;
7. Il **DPCM 28 febbraio 2003, n. 358** "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" che detta norme per la tutela del benessere degli animali;
8. La **Legge 189/2004** "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
9. **Decreto Presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7** "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della L. R. n. 15/2000";
10. **La Dichiarazione dei diritti degli animali approvata dall'U.N.E.S.C.O. Parigi il 15/10/1978;**
11. **Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008** "Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina";
12. **Decreto Assessoriale 13 dicembre 2007** (Assessorato della Sanità) – linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.;

13. **Ordinanza del Ministero del Welfare** contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
14. **Ordinanza Sindacale n.760/P.M. del 16 marzo 2000** concernente la tutela delle specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità che detta disposizioni precise sulla detenzione e sulla tenuta degli animali;
15. **Ordinanza Sindacale n. 24033 del 21 novembre 2001** che tutela la salute pubblica della comunità cittadina per mantenere e migliorare il decoro dell'ambiente urbano sensibilizzando il dovere civico sull'uso e il rispetto degli spazi pubblici;
16. **Ordinanza Sindacale n. 24872 del 9 dicembre 2008** concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina nel territorio del Comune di Melilli e frazioni di Villasmundo e Città Giardino;

## ISTITUZIONE SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE

### Art.2

#### Competenze del servizio comunale

- L'Ente attraverso il Servizio Sanità provvede:
  - Alla prevenzione del randagismo
  - Alla promozione di campagne di sensibilizzazione
  - A ridurre il fenomeno dell'abbandono
  - A quanto è necessario per l'attuazione del presente regolamento e delle leggi collegate.
- Attraverso tale Servizio il Comune si adopera:
  - Ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani in strutture pubbliche gestite direttamente o tramite convenzione con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani;
  - Alla realizzazione, ove possibile, del Canile Comunale o intercomunale e la sua gestione;
  - Alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati nelle strutture;
  - A collaborare con i servizi veterinari;
  - A garantire la sterilizzazione dei cani e dei gatti;
  - Alla creazione di una coscienza del rispetto nei confronti degli animali e delle loro caratteristiche anche etologiche tramite campagne di educazione sanitaria e ambientale;
  - All'applicazione di tutta la normativa di riferimento;

l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 31.03.79 in materia di  
lanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamento generali e locali, relativi alla  
ezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;  
endersi cura dei cani incidentati.

## ANAGRAFE CANINA

### Art.3

#### Servizio di anagrafe canina

E' istituito presso il Comune il servizio di anagrafe canina;  
Il servizio è gestito assieme all'AUSL n. 8 di Siracusa tramite i competenti servizi  
Distretto Veterinario di Siracusa;

Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di cane residente nel Comune o  
dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, è obbligato a farne iscrizione  
Anagrafe Canina entro il 6° mese di vita dell'animale. Il proprietario o il detentore  
cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare registrare il cane ai fini dell'  
agrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  
golamento;

L'adempimento di cui al superiore comma, quale atto medico veterinario, deve  
ere effettuato o da personale veterinario del distretto sanitario di Siracusa o da  
erinari libero professionisti, appositamente autorizzati;

Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a  
ovvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data in  
trata in vigore del presente Regolamento;

All'atto della identificazione a mezzo microchip i dati identificativi dell'animale e  
l proprietario verranno inseriti negli appositi elenchi dell'Anagrafe Canina a cura  
l'Az. A.U.S.L. n. 8; Distretto Veterinario di Siracusa. Al possessore o detentore  
l'animale verrà consegnata una copia della scheda compilata contenente  
ndicazione del codice assegnato. Tale codice viene impresso mediante la  
oculazione sottocutanea di un microchip, sul lato sinistro alla base del padiglione  
ricolare, che contiene in memoria il Codice Identificativo;

I tatuaggi apposti in precedenza sono validi ai fini dell'identificazione degli  
imali così come contrassegnati;

I proprietari di cani o detentori provenienti da altre Regioni nelle quali è stato  
tivato il servizio di anagrafe canina e di identificazione e che acquistino la residenza

el Comune di Melilli o vi dimorino continuativamente, provvedono alla sola  
crizione presso l'Azienda A.U.S.L. n. 8, restando validi i contrassegni già apposti.

## Art.4 Segnalazioni

- I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti a segnalare al Comando di Polizia Municipale:
  - entro giorni 3 la scomparsa dell'animale;
  - entro giorni 30 la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza;
  - entro giorni 8 la morte dell'animale (la denuncia di morte dell'animale ai fini della cancellazione dell'anagrafe deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario).

## CANI RANDAGI

### Art.5 Cattura

- Il Comune provvede alla cattura dei cani vaganti nel territorio comunale su propria disposizione o del Servizio Veterinario o su segnalazione scritta del cittadino e/o enti e/o associazioni. Il servizio sanità e anagrafe canina valuta la fondatezza e le motivazioni della cattura.
- La cattura viene attuata dal Comune con oneri a proprio carico, tramite l'Associazione convenzionata con il Comune di Melilli o operatori specializzati o associazione di volontariato avente i requisiti di legge. In caso di utilizzo di un anestetico è **necessaria la presenza** del medico veterinario.
- La cattura dei cani randagi verrà attuata nei modi previsti dalla L.R. n. 15/2000 e sempre alla presenza degli operatori della Polizia Municipale.
- In caso di cattura di cane già iscritto all'anagrafe canina, l'ufficio anagrafe canina individuerà il proprietario, il quale dovrà provvedere al pagamento delle spese per la cattura e l'eventuale trasferimento al canile e **il relativo soggiorno**.
- Gli animali catturati privi di proprietario e non iscritti all'anagrafe canina, verranno **trasferiti al canile convenzionato con il Comune, identificati, sterilizzati e iscritti all'anagrafe** a cura del servizio dell'Azienda USL - Distretto Veterinario competente.

## Art. 6 Segnalazione di ritrovamento

Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo agli uffici preposti per iscritto precisando le proprie generalità, il luogo esatto e le modalità del ritrovamento e le caratteristiche degli animali. In caso di ritrovamento di un animale in difficoltà il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso; in caso di prelevamento degli animali dal luogo del ritrovamento, senza che sia stata effettuata la dovuta segnalazione, comunque entro due giorni dal rinvenimento gli stessi si devono ritenere come ricadenti *ipso facto* nella responsabilità del rinveniente, che è tenuto ad assicurarne la custodia e a provvedere alla loro salute e benessere; la Polizia Municipale provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ricevute ed invierà apposita comunicazione al servizio sanità, che, sulla base di quanto accertato, procederà secondo il caso.

## Art. 7 Cuccioli

I cuccioli di cane ritrovati abbandonati e segnalati secondo le procedure di cui all'art. 6, commi 1 e 2, possono: essere collocati temporaneamente e per un periodo massimo di mesi sei presso la persona/associazione che abbia fatto la segnalazione **trascorso immediatamente tale termine, saranno ricoverati presso struttura convenzionata;** i controlli e gli interventi sanitari del caso sono a carico del servizio veterinario competente per territorio se effettuati all'interno dell'ambulatorio veterinario comunale.

È istituito l'"Elenco comunale dei soggetti cittadini/associazioni/enti che si prendono cura dei cani vaganti e senza padrone". I requisiti per l'iscrizione all'elenco sono individuati con atto dirigenziale. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco è curata dall'Ufficio randagismo del Comune.

## Art.8 Ricovero.

Il cane randagio deve essere ricoverato presso la struttura solo ed esclusivamente dietro assenso del Comando di Polizia Municipale, previa autorizzazione scritta del sindaco, **che può richiedere parere al Servizio Veterinario competente.**

L'affidamento al canile autorizzato deve avvenire solo dietro presentazione dell'atto di assenso, alla presenza degli operatori della Polizia Municipale.

L'atto di assenso deve riportare le caratteristiche somatiche del cane, il sesso, eventuale numero identificativo del tatuaggio o del microchip e il luogo in cui è stato catturato.

La fotografia a colori dell'animale visto di fronte o di profilo deve essere allegata al registro tenuto dal Servizio stesso in cui vengono annotati i cani catturati.

I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASL e **alle associazioni animalistiche riconosciute** di informare il responsabile degli adempimenti di legge.

I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, nel caso di ritrovamento di cani senza padrone, sono tenuti al rispetto delle norme di cui all'art.6 del presente Regolamento.

## Art. 9 Rifugi per il ricovero

Il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi e/o vaganti, presso il canile comunale e/o convenzionato.

Il responsabile della custodia degli animali del canile deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, dove saranno annotati:

- a. Data e luogo di cattura dell'animale, nonché numero di protocollo;
- b. Dati identificativi dello stesso;
- c. Eventuali interventi sanitari;
- d. Data di cessione e generalità del destinatario.
- e. Certificato di decesso rilasciato da medico veterinario e certificazione di avvenuto smaltimento.

Durante il soggiorno presso la struttura l'animale può essere:

- a. Consegnato al proprietario qualora venga reclamato dallo stesso oppure venga individuato attraverso l'anagrafe canina;

- b. Ceduto a privati in forma definitiva nel caso in cui il proprietario non lo abbia reclamato entro trenta giorni dall'accalappiamento;
- c. Ceduto a privati in forma temporanea prima che sia decorso il termine di trenta giorni dall'accalappiamento solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro tale termine.

▪ Il mancato ritiro da parte del proprietario del cane ospitato temporaneamente presso il canile convenzionato è assimilato all'abbandono dello stesso. Le spese di ricovero, per i giorni di permanenza presso la struttura, sono comunque a carico del proprietario.

### Art.10 Sterilizzazione

▪ La sterilizzazione dei cani vaganti senza padrone riguarda i soggetti individuati sulla base di uno dei seguenti criteri preferenziali:

a) randagi per i quali soggetti privati o associazioni animaliste abbiano fatto formale istanza di sterilizzazione e reimmissione sul territorio;

▪ L'animale segnalato e ritrovato, trasportato da operatori specializzati e/o da volontari e/o, presso il canile convenzionato, viene tenuto in osservazione per un periodo che consentirà al servizio veterinario di:

- 1) procedere all'identificazione dell'animale;
- 2) verificare che il cane sia idoneo, per età, eventuali patologie, stato di nutrizione, stato di gravidanza etc. a subire l'eventuale intervento operatorio;
- 3) sottoporre l'animale ad intervento di sterilizzazione trascorsi il periodo previsto dalla normativa. Eventuali deroghe sono demandate al parere degli organi tecnici.
- 4) acquisire elementi al fine di valutare, caso per caso, la possibilità di reimmettere l'animale nel territorio di provenienza come "cane sprovvisto di proprietario".

▪ Successivamente, per la degenza postoperatoria sotto il controllo del servizio veterinario, l'animale potrà essere:

- 1) ricoverato presso una struttura veterinaria privata autorizzata alla degenza post operatoria per oltre 24 ore all'uopo convenzionata;
- 2) ricoverato presso il canile convenzionato.

▪ Nel corso della degenza di cui **al punto** l'animale verrà tenuto sotto controllo da parte del servizio veterinario dell'ASL n. 8 per un periodo di tempo non inferiore a dieci giorni al fine di consentire ai proprietari di cani smarriti di rivendicarne la proprietà.

## Art.11 Reimmissione

- L'eventuale reimmissione in libertà, che avverrà comunque affidando l'accudimento dell'animale ad un'Associazione di volontariato o persona volontaria, a cura di operatori specializzati individuati dall'Amministrazione Comunale sarà preceduta da un controllo sanitario e avverrà nel punto in cui è avvenuta la cattura o in altro luogo più idoneo per la messa in sicurezza e l'accudimento dell'animale.
- Operatori incaricati dall'Amministrazione Comunale verificheranno, nei giorni immediatamente successivi alla reimmissione in libertà, che non vi siano problemi relativi al reinserimento del soggetto sterilizzato nella colonia di provenienza, con particolare riguardo all'autosufficienza nell'approvvigionamento del cibo ed acqua.
- Gli operatori di cui al precedente comma possono essere individuati fra gli iscritti ad Associazioni animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo, d'intesa e/o attinti dall'elenco comunale previsto dal comma 2 art.7.

## Art.12 Rinvenimento cani incidentati

- Chiunque rinvenga cani feriti o incidentati deve fare apposita e tempestiva segnalazione al Comando di Polizia Municipale. La Polizia Municipale constatata l'accaduto e può fare intervenire la Ditta incaricata al trasferimento dell'animale presso il canile convenzionato dove saranno prestate le cure del caso.
  - a. La denuncia redatta dal soggetto promotore dell'intervento in duplice copia va consegnata alla Polizia Municipale.
  - b. Nel caso di decesso, per il procedimento inerente lo smaltimento della carcassa, sarà attivata la Ditta preposta.
  - c. Le spese per lo smaltimento e per le cure sono a carico del Comune solo ed esclusivamente nel caso di cani randagi senza padrone.
  - d. Il Comune non procederà in nessun caso al rimborso di spese a privati e/o a veterinari privati, qualora non siano state seguite le procedure descritte ai superiori commi.

### Art.13 Affido temporaneo

- Il cane vagante senza padrone, microchippato a cura del servizio veterinario, può essere dato in affidamento temporaneo ai cittadini che ne facciano richiesta.
- L'affido temporaneo può avvenire per:
  - a. Cuccioli abbandonati;
  - b. Cani sterilizzati;
  - c. Cani vaganti senza padrone.
- Il Comune si impegna a provvedere alla sterilizzazione dell'animale mediante il servizio ASL o mediante medici veterinari liberi professionisti in convenzione.
- Il Comune vigila sul buon mantenimento e sulla cura dell'animale affidato anche a mezzo delle Associazioni animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo.

### Art.14 Affido definitivo

- L'affido definitivo può avvenire su richiesta del cittadino in forma definitiva dopo 15 giorni continuativi di permanenza nella struttura e/o dopo 15 giorni dall'affido temporaneo e solo a persone che dimostrano di essere amanti degli animali.
- L'istanza di affido deve essere redatta in forma scritta dal richiedente e consegnata presso l'Ufficio di P. M..
- L'esito dell'istanza è comunicato in forma scritta e l'affidatario deve ritirare il cane entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Per ogni cane affidato viene concesso un voucher "una tantum", con possibilità di rateizzazione in due tranches, spendibile per l'occorrente al mantenimento del cane. Gli incentivi alle adozioni sono erogati attraverso forniture o buoni per l'acquisto di generi alimentari, prestazioni sanitarie o altre forme di agevolazioni, escludendo l'erogazione diretta di denaro al detentore dell'animale o beneficiario.
- L'Amministrazione Comunale di Melilli ogni anno, in fase di stesura del bilancio di previsione, destina una somma per incentivare l'affido di cani randagi a cittadini residenti nel territorio comunale. Con separato atto stabilisce l'importo da destinare alle finalità in oggetto.
- Il cane prescelto deve essere consegnato solo se già microchippato dal veterinario dell'A.S.L., unitamente all'attestazione riportante il cronologico di identificazione nonché alla certificazione veterinaria comprovante lo stato di salute dell'animale.
- Nel caso di morte accidentale o per malattie del cane, l'ammontare del contributo è pari ai giorni di affido.

- La distruzione della carcassa deve avvenire a norma di legge e le spese sono a carico dell'affidatario.

### Art. 15

#### Cane collettivo e/o di quartiere

- E' definito cane collettivo e/o di quartiere quel cane che vive in un rione in cui gruppi di persone o volontari regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale o comunale, dichiarano di accettare l'animale fornendogli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di polizia veterinaria ex D.P.R. n.320/54 e dall'art.672 del C.P.
- Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio Comunale, in accordo con le associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali operanti sul territorio. Queste ultime propongono al servizio **Comunale** il riconoscimento dei singoli animali dei quali si assumono l'onere della gestione, attraverso la rete dei volontari e cittadini animalisti.
- I cani di quartiere devono essere tutti iscritti all'anagrafe canina e microchippati a nome del Comune, e reimmessi sul territorio provvisti di collarino recante l'iscrizione "Comune di Melilli".
- L'onere del mantenimento del cane di quartiere grava su volontari, associazioni e gruppi di cittadini che si prendono cura dei cani.
- Il trasferimento del cane di quartiere al Rifugio per il ricovero è previsto nei casi di morsicatura accertata, in caso di cambiamento di carattere o per sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere residenti nella zona, ovvero per comprovati motivi igienico-sanitari secondo le disposizioni normative vigenti.

## DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DI ANIMALI D'AFFEZIONE

### Art.16

#### Doveri dei proprietari dei cani

- Guinzaglio e museruola:
  - a) I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono essere condotti con guinzaglio non estensibile;
  - b) Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio;
  - c) Nelle aree appositamente attrezzate per cani, entro i limiti dei luoghi privati purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano

opportunitamente recintati, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e/o detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola;

- d) Ai cani muniti di guinzaglio non estendibile accompagnati dal proprietario o da altro detentore, che deve comunque portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico ove non sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione del divieto di accesso ai cani;
- e) Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a euro 150,00. L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'ordinanza del ministero della salute del 12.12.2006 a dai proprietari di cani pericolosi.
- f) Sono esonerati all'obbligo della museruola i cani quando utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy. Sono altresì temporaneamente esonerati all'obbligo della museruola i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, previa certificazione veterinaria che ne indichi il periodo di esenzione e che dovrà essere esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la personale responsabilità del proprietario e/o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari del caso;
- g) I conduttori devono essere in ogni caso in grado di trattenere i cani in rapporto alla razza ed alle caratteristiche individuali dell'animale.

▪ Particolari situazioni:

- a) E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendono ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purchè tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso dell'attività per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale;
- b) E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole;
- c) E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro;
- d) E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore;

- e) Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari ed in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali.  
E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici;
- f) Chiunque viola le disposizioni previste ai commi a) e c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 75,00;
- g) Chiunque viola le disposizioni previste ai commi b), d) ed e) del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00;
- h) In deroga alle diverse previsioni locali, è ammesso, in genere, per i parchi ed i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani su camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.

▪ Il proprietario o il detentore del cane deve assicurare all'animale i seguenti requisiti minimi di benessere:

- a) La cuccia o quant'altro deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto;
- b) Per i cani custoditi in aree recintate lo spazio riservato all'animale per proteggersi dalle intemperie dovrà essere adeguato alla taglia dell'animale. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4 (quattro);
- c) Se il cane è tenuto legato, i mezzi e i contenimento e dei luoghi devono avere le seguenti caratteristiche:
  - Collare non di tipo scorsoio.
  - Assenza sporgenze, rami, angoli, muri, nel raggio di azione del cane, onde impedire che si impigli causandosi l'impiccagione.
  - Lunghezza della catena proporzionata al raggio di movimento dell'ambiente ospitante. La maglia della catena deve essere correlata alla mole del cane, per facilitarne i movimenti. E' precluso l'uso di corde e di cavi di acciaio. La catena deve essere collegata ad un cavo aereo che, per mezzo di un dispositivo scorrevole, consenta ampi movimenti all'animale.
  - Il cane non dovrà essere tenuto legato in maniera permanente.
- d) Durante le ore pomeridiane e notturne sarà cura del proprietario evitare che l'animale disturbi la quiete pubblica.

## **Art.17**

### **Raccolta delle deiezioni**

Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) Alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;
- b) A fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura da avere immediatamente disponibile al seguito;
- c) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 90,00 oltre alla asportazione delle deiezioni;
- d) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 75,00;
- e) Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

## **Art.18**

### **Divieti**

E' fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti e qualsiasi altro animale domestico o di affezione sul territorio del Comune;

E' fatto divieto di detenere i cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto;

La rete o la cancellata non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

E' vietato tenere i cani in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

E' vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse, castrazione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti.

E' vietato utilizzare i cani a scopo di scommesse e combattimenti tra essi.

E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità al presente regolamento.

E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

E' vietato l'uso di collari a strangolo e museruole stringibocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

E' fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.

- E' vietato condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
- E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
- Sono vietati il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali. Per il taglio della coda è fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino ad emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale.
- Sono altresì autorizzate le operazioni di cui ai commi precedenti, solo per straordinari interventi sanitari non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali certificate dal medico veterinario che effettua l'operazione. Il certificato veterinario segue l'animale in ogni suo spostamento e deve essere sempre presentato a richiesta delle Autorità competenti.
- E' vietato a chiunque spargere e depositare esche avvelenate o altro materiale contenente veleni in luoghi ai quali possono accedere gli animali. Chiunque fa ritrovamento di cani avvelenati deve segnalarli al Comune che provvederà allo smaltimento delle carcasse ed alla bonifica del terreno. La bonifica del terreno interessato all'avvelenamento dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo necessario.
- I cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Melilli, usando sia guinzaglio che museruola, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che dovrà essere sempre esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono sempre comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all'Ufficio competente.
- E' vietato vendere o affidare animali a persone che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
- E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente, con qualsiasi mezzo, animali sia cuccioli che adulti in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste, regolarmente iscritte all'Albo regionale e/o comunale del volontariato nella sezioni animali o ambiente, nell'ambito delle iniziative a

scopo di adozione, preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.

- E' vietato affidare cani a persone, associazioni, enti o società che abbiano che abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del C.P.P. per i delitti previsti dagli artt. 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del C.P., così come modificati dalla Legge 189 del 20.07.2004, o che abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.
- E' vietato tenere cani in terrazze o balconi per lunghi periodi di tempo ed in spazi non compatibili con il loro benessere psicofisico e con le rispettive caratteristiche etologiche. E' altresì vietato isolarli in cantine, cortili, rimesse o box oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
- E' vietato separare cuccioli di cani e di gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
- E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
- E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni o con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- E' vietato esporre animali in luoghi chiusi per lungo tempo in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.
- E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data di inizio e fine del trattamento.
- E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
- E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza di almeno metri 2 dal terreno. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
- I cani dei proprietari che violino ripetutamente le norme di cui al presente articolo 16 e 17 saranno segnalati alle autorità competenti per gli accertamenti previsti dalla Legge 189/2004.

## COMPETENZE

### Art.19

#### Competenze dell'AUSL n.8-Dipartimento di sanità pubblica veterinaria

- Identificazione dei cani catturati e non reclamati;
- Sterilizzazione ed identificazione;
- Attività connesse alla degenza post-operatoria;
- Valutazione, caso per caso, della possibilità di rimettere il cane in libertà;
- Conservazione dei rifiuti speciali derivanti dalla sterilizzazione dei cani nel congelatore per il successivo smaltimento a cura del Comune;
- Acquisto e gestione dei farmaci.

### Art.20

#### Competenze del Comune

- Individuazione di enti, privati o associazioni protezionistiche che garantiscano la selezione, la cattura, il trasporto e la reimmissione in libertà nei modi previsti dall'art.14 della L.R. n.15/2000;
- Mantenimento del cane dalla cattura alla reimmissione in libertà;
- Acquisizione istanze di identificazione e registrazione cani di proprietà.

### Art.21

#### Smaltimento carcasse animali

- Lo smaltimento delle carcasse di animali di proprietà del privato cittadino avviene con oneri a carico del proprietario;
- Il Settore Polizia Municipale effettuerà la parte operativa sul territorio di concerto con il servizio veterinario dell'AUSL n.8 trasmettendo i relativi atti per i successivi adempimenti al (Uff. randagismo?)

### Art.22

#### Censimento dei cani pericolosi

- Si definisce cane con aggressività non controllata quel cane che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale;
- Il comune istituirà un elenco di cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui all'art.22 da comunicare, periodicamente aggiornato, ai servizi veterinari ed agli organi di polizia;
- L'autorità sanitari competente, in collaborazione con l'ASL potrà stabilire:

- a) I criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e parametri di rilevazione;
- b) I percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
- c) L'obbligo per i proprietari dei cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

### Art.23 Sanzioni

- Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite con le sanzioni comminate ai sensi dell'art.8 "Sanzioni del Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007 n.7", Regolamento esecutivo dell'art.4 della Legge Regionale 3 luglio 2000 n.15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- Per le violazioni alle norme del presente regolamento non previste nella sottoelencata tabella si applica la sanzione di un minimo di Euro 28,00 ad un massimo di Euro 173,00.

Violazioni	L.R. n.15/2000	Sanzioni Minimo da euro	Sanzioni Massimo a euro
Art.3 co.7	Obbligo della iscrizione	86,00	520,00
Art.3 co.8	Obbligo della iscrizione razze aggressive	2.887,00	
Art.5 co.4	Operazioni di anagrafe	58,00	347,00
Art.8 co.6	Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe	86,00	289,00
Art.9 co.4	Abbandono di animali	578,00	1.733,00
Art.17 co.4	Norme di tutela igienica della collettività: dispositivi per rimozione deiezioni	28,00	173,00
Art.17 co.5	Norme di tutela igienica della collettività: obbligo di rimozione deiezioni	58,00	173,00

Art.24 co.1	Divieto di combattimento fra animali	5.775,00	34.650,00
Art.26 co.1	Sanzioni	173,00	289,00

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.24

#### Associazioni animaliste e ambientaliste

- Le Associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte al registro del volontariato e/o all'Albo regionale previsto dalla L.R. n.15/2000, nonché agli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per lo sviluppo del benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti tra l'uomo e l'animale;
- A tal fine:
  - a) Possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
  - b) Collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.
- Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

### ART.25

#### Colonie feline

1. I Comuni, sentite le Aziende Sanitarie Provinciali possono stipulare con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite convenzioni per il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per loro la gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.
2. La Convenzione è stipulata secondo uno schema tipo approvato con il decreto di cui al D.P.R.S. n. 7/2007.
3. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati, se le loro condizioni di salute lo consentono, a cura delle aree di sanità pubblica veterinaria delle Aziende Sanitarie Provinciali, che provvedono a praticare apicectomia all'orecchio sinistro e successivamente rimessi in libertà nella colonia di provenienza. Nel caso di colonia gestita da associazione protezionistica o animalistica, se viene da questa

richiesta, la sterilizzazione può essere effettuata presso medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

4. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita, oltre che nell'ipotesi di cui al comma superiore soltanto per comprovati motivi sanitari e viene effettuata da volontari di associazioni protezionistiche o animalistiche convenzionate.
5. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto nei casi in cui risultano affetti da forme patologiche gravi e non curabili.
6. La soppressione dei gatti deve essere effettuata dai medici veterinari in modo esclusivamente eutanascico o comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art.26 Vigilanza

Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge.

Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata.

L'amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza, ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle Leggi vigenti in materia in premessa citate ed in particolare alla Legge n.281/91 e ss.mm.ii. ed alla Legge regionale n.15/2000 e ss.mm.ii.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

### Art. 27 INCENTIVI ADOZIONI

Giunta Municipale, entro 30 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento, approverà con proprio atto delle linee guida per concedere incentivi economici ai cittadini che manifestano la volontà di adottare un cane e per concludere convenzioni con gli organi di riferimento per agevolare la adozione a favore degli animali di privati.

Sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
*F.to SORBELLO GIUSEPPE*

**Il Consigliere Anziano**  
*F.to Dott. SBONA SALVATORE*

**IL VICE SEGRETARIO**  
*F.to Dott. STEFIO GIUSEPPE*

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69* ).  
( Reg. Pub. N. 2036 )

Melilli, li 21-10-2013

**IL MESSO COMUNALE**

*F.to*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Dott. CESARIO FEDERICO*

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 04-10-2013 al 19-10-2013;  
e che la stessa è **divenuta esecutiva il 15-10-2013** in quanto sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000* )

Melilli, li 16-10-2013

**IL VICE SEGRETARIO**  
*F.to Dott. STEFIO GIUSEPPE*

---

---